

Francesco Saverio Russo
Notaio
Piazza Velasca, 5 - Milano
t. 868218 - fx 8690665

Rep.n. 329.585

Racc.n. 14.467

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

Il cinque dicembre duemilaotto

5 dicembre 2008

in Milano, piazza Velasca n.5

innanzi a me Francesco Saverio Russo, notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, sono presenti

Renato CATALFAMO, nato a Genova il 4 gennaio 1932 (c.f. CTL RNT 32A04

Ileana TIXI, nata a Genova il 1° gennaio 1937 (c.f. TIXI NLI 37A41 D989J

entrambi residenti in Segrate, loc. Milano 2, residenza Acquario

I medesimi, delle cui identità personali sono certo, dichiarano di costituire, come **costituiscono** un ente denominato

Associazione AKBARALY

(organizzazione non lucrativa di utilità sociale), con :

sede in Milano, piazza Velasca n.5,

oggetto : prestazione - in tutte le regioni dell'Africa ed in specie nel Madagascar - di aiuti sociali ed umanitari in tutte le forme, ed in specie per il miglioramento della condizione (in tema di salute, di scolarizzazione, di educazione e di benessere in genere) infantile; a tali fini presta ed organizza azioni di aiuto finanziario e/o materiale a favore di istituti pubblici e privati, e crea o gestisce centri di educazione e/o preparazione all'insorimento di bambini poveri e/o orfani nel mondo del lavoro.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e di quelle accessorie e/o integrative.

Con tale limite, l'associazione potrà :

- promuovere, progettare e sostenere la realizzazione di strutture atte all'assistenza medica ed all'istruzione (anche ove la gestione sia da affidarsi a terzi);
- instaurare e stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati, nazionali ed internazionali, finalizzati alle medesime attività;
- procedere alla elaborazione e curare la pubblicazione, anche attraverso Enti terzi, di relazioni, opuscoli e simili inerenti l'attività di detti centri e strutture; proporre e fissare - di concerto con i competenti enti pubblici, linee guida sulle dette attività;
- organizzare e realizzare, in Madagascar, in Africa in genere ed anche altrove, anche tramite altri Enti : congressi e riunioni congressuali, nazionali ed internazionali, per la raccolta di fondi e la promozione d'iniziativa; predisporre, organizzare e tenere corsi per la preparazione professionale e sociale degli addetti ai detti centri e strutture;
- collaborare nella gestione (anche amministrativa) dei budget dei progetti; preparare i reports periodici relativi ai progetti finalizzati nazionali ed internazionali, approvati e correnti, anche per terzi.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altri enti.

Ag. delle Entrate di
Lodi
Reg.to il 31.12.2008
al n. 11056 serie 1T
€ 324,00

norme relative al funzionamento dell'associazione : quelle risultanti dallo statuto che, firmato dai costituiti e da me, qui si allega sub "A" per formare parte integrante e sostanziale.

organo amministrativo : In applicazione della temporanea deroga portata dall'art.16 dell'allegato statuto, viene nominato un unico amministratore (cui spettano competenze, poteri e rappresentanza previsti per il Consiglio di Amministrazione e per il sub Presidente - e per gli eventuali Segretario e Tesoriere), in persona del costituito Renato Catalfamo, il quale accetta la carica.

Il medesimo amministratore unico viene altresì delegato, con pienezza di poteri e di rappresentanza, a provvedere a qualsiasi incumbente, a rendere dichiarazioni, a sottoscrivere atti, a presentare istanze per l'iscrizione dell'associazione in pubblici e privati registri, di qualsiasi natura ed a qualsiasi fine (con espresso riferimento all'albo delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Del presente atto, scritto da me, in parte a macchina ed in parte a mano da me, su due fogli per due facciate, ho dato - unitamente all'allegato "A" - lettura ai costituiti che lo approvano, sottoscrivendo alle ore quindici.

F/lt: Renato Catalfamo - Ileana Tixi - Francesco Saverio Russo

allegato "A" al rep.n. 329585/14467

Statuto dell' Associazione AKBARALY

organizzazione non lucrative di utilità sociale

1 - L'associazione ha **sede** in Milano, piazza Velasca n.5.

2 - L'associazione - che non persegue fini di lucro - ha per **oggetto** la prestazione - in tutte le regioni dell'Africa ed in specie nel Madagascar - di aiuti sociali ed umanitari in tutte le forme, ed in specie per il miglioramento della condizione (in tema di salute, di scolarizzazione, di educazione e di benessere in genere) infantile; a tali fini presta ed organizza azioni di aiuto finanziario e/o materiale a favore di istituti pubblici e privati, e crea e gestisce centri di educazione e/o preparazione all'inserimento di bambini poveri e/o orfani nel mondo del lavoro.

3 - L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e di quelle accessorie e/o integrative.

Con tale limite, l'associazione potrà :

- promuovere, progettare e sostenere la realizzazione di strutture atte all'assistenza medica ed all'istruzione (anche ove la gestione sia da affidarsi a terzi);
- instaurare e stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati, nazionali ed internazionali, finalizzati alle medesime attività;
- procedere alla elaborazione e curare la pubblicazione, anche attraverso Enti terzi, di relazioni, opuscoli e simili inerenti l'at-

- tività di detti centri e strutture; proporre e fissare - di concerto con i competenti enti pubblici, linee guida sulle dette attività;
- organizzare e realizzare, in Madagascar, in Africa in genere ed anche altrove, anche tramite altri Enti : congressi e riunioni congressuali, nazionali ed internazionali, per la raccolta di fondi e la promozione d'iniziativa; predisporre, organizzare e tenere corsi per la preparazione professionale e sociale degli addetti ai detti centri e strutture;
 - collaborare nella gestione (anche amministrativa) dei budget dei progetti; preparare i reports periodici relativi ai progetti finalizzati nazionali ed internazionali, approvati e correnti, anche per terzi.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altri enti.

4.1 - Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

- 1) *soci fondatori*: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione e coloro che saranno ammessi a tale categoria successivamente, in virtù di deliberazione assunta all'unanimità dagli altri soci fondatori;
- 2) *soci ordinari*: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 3) *soci onorari o benemeriti*: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro la fine dell'esercizio precedente e valida per l'anno successivo; l'iscrizione durante un esercizio comporta il versamento della quota per l'intero anno.

Il ritardo - rispetto alla data indicata dal Consiglio - di oltre sessanta giorni nel versamento della quota causa la sospensione dei diritti associativi.

Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione, ed ha diritto di voto (con le precisazioni di cui *infra*) nelle deliberazioni.



4.2 - Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo - da assumere entro sessanta giorni - dal ricevimento; la mancanza di risposta equivale a rifiuto; l'eventuale diniego espresso non deve essere motivato.

4.3 - L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, restando comunque garantito, in ogni caso, il diritto di recesso.

4.4 - Qualunque socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento; tale recesso - da comunicarsi al Consiglio Direttivo con mezzi che garantiscano la ricezione - avrà effetto dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di pervenimento.

4.5 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un socio, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie; inoltre, in caso di inadempimento dell'obbligo di versamento della quota sociale e/o di gravi motivi.

Contro il provvedimento di esclusione l'escluso può ricorrere al Consiglio dei Proibiviri.

5.1 - Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo (e, nel suo ambito, il Presidente e gli eventuali il vice-Presidente, Tesoriere e Segretario)
- l'eventuale Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Proibiviri.

5.2 - Le cariche sociali vengono assunte a titolo assolutamente gratuito, avendo i membri diritto esclusivamente alle spese documentatamente sostenute per ragioni dell'ufficio.

5.3 - L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo limitata o vincolata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

6.1 - L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatari, inoltrati con almeno quindici (15) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

6.2 - L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera sulla destinazione degli eventuali utili di gestione;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

6.3 - L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci (in quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data di pervenimento della richiesta).

L'assemblea in sede straordinaria:


- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

6.4 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di più della metà degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione (che deve essere fissata in data successiva a quella della prima) l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, nonché per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli as-



sociati nonché il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza assoluta di tutti i soci fondatori.

6.5 - L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal vice-Presidente o, in mancanza di questo, dal Consigliere presente di maggiore anzianità di carica. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta e specifica; ciascun socio non può essere portatore di più di ... deleghe.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

7.1 - Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente ed il vice-Presidente; la maggioranza dei consiglieri deve essere costituita da soci fondatori.

Tutti i consiglieri sono soci eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, i consiglieri (con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi) eleggono fra loro il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi, e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata ed automatica decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione (designando, ove possibile, il primo dei non eletti). I consiglieri così eletti rimangono in carica

sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

7.2 - Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
- k) nominare (ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere).

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggioranti in regola con il pagamento della quota associativa.

7.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un quinto dei Consiglieri (in quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni).

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatari, inoltrati almeno otto giorni prima della riunione.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica (la riunione è comunque valida, anche senza la previa convocazione, ove consti la presenza di tutti i consiglieri) e delibera con il voto favorevole della mag-



gioranza assoluta dei presenti; le astensioni s'intendono voti contrari; in caso di parità s'intende assunta la deliberazione cui accede il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario.

7.4 - Le decisioni del consiglio direttivo - ove non abbiano ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo o la nomina alle cariche - possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più consiglieri e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri (ed ai membri del Collegio dei revisori), con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno tre giorni lavorativi per trasmettere presso la sede sociale la risposta (contenente approvazione o diniego), che deve essere messa in calce al documento ricevuto (salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a tre giorni lavorativi e non superiore a dieci giorni lavorativi.) La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con

qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Spetta al Presidente (o al Segretario, se nominato) del consiglio raccogliere le consultazioni ed i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i Consiglieri, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

7.4 - Il Consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno (consigliere delegato) o più (comitato esecutivo) dei suoi membri.

8.1 - Il **Presidente** è il legale rappresentante dell'associazione; egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio; è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione; ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; convoca l'assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare - di concerto con il Tesoriere - il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare - in caso di necessità ed urgenza - ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

8.2 - Il **vice-Presidente** rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle di-

verse attività di volta in volta intraprese, il vice-Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega.

9 - Il Segretario (organo soltanto eventuale) è un membro del Consiglio Direttivo cui spettano i poteri di curare l'aggiornamento e la tenuta dei libri dell'associazione (libro degli associati e delle delibere degli associati); gli spetta altresì il compito di verbalizzare e sottoscrivere (insieme al Presidente) i verbali delle riunioni degli associati e di raccogliere le consultazioni scritte; collabora in genere con il Presidente nella direzione dell'Associazione.

10 - Al Tesoriere (organo soltanto eventuale) vengono conferiti i poteri di curare l'aggiornamento e la tenuta dei libri contabili dell'associazione, di curare l'incasso delle quote associative annue; custodisce somme e valori dell'associazione; esegue operazioni di cassa, avendo all'uopo specifica delega ad operare sui conti correnti dell'associazione; collabora in genere con il Presidente nella gestione economica e finanziaria dell'associazione.

11 - Il Collegio dei Revisori dei conti (organo soltanto eventuale) è composto di tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci, tra persone esperte di amministrazione; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nel Registro dei revisori contabili dei Revisori, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; i suoi membri saranno inoltre convocati a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto deliberazioni di spesa ed a tutte quelle dell'Assemblea.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Le **entrate** dell'associazione sono costituite dalle quote associative annue, dalle elargizioni e/o contributi da parte di enti pubblici e privati e da persone fisiche dai redditi del suo patrimo-

nio, dal reddito di attività accessorie, dagli avanzi netti di gestione.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse.

12.2 - I versamenti effettuati dai soci, a qualsiasi titolo, non sono ripetibili in nessun caso; né in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di recesso, esclusione o morte del socio può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione.

La partecipazione all'associazione non costituisce un diritto trasferibile; i soci che, per qualsiasi motivo, cessano di far parte dell'associazione, non possono riprendere i contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

12.3 - Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone un bilancio preventivo ed un consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci (e di documenti ad essi annessi) devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni antecedenti la riunione, e tutti i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne (a loro spese) copia.

12.4 - All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, ai soci e/o ai membri degli organi sociali, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che destinazione e distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale scelte per legge, statuto o regolamento.

13 - Lo **scioglimento** dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui ai precedenti artt.6.3 e 6.4, per i seguenti motivi:

- a. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3¹⁹⁰ L.662/1996 e salva diversa destinazione disposta dalla legge.

14 - La soluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e/o gli organi dell'associazione, che abbia ad

oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sarà devoluta al Collegio dei Probiviri, composto di tre membri (che vengono scelti dai soci esclusivamente tra i soci fondatori e che restano in carica per cinque esercizi); tale collegio :

- viene assunto dalle parti in lite come loro comune mandatario;
- si riunisce entro trenta giorni dalla richiesta che una delle parti in lite gli inoltrerà per iscritto (presso la sede legale);
- delibera per equità, senza formalità di procedura;
- emette un lodo che costituisce accordo transattivo irrevocabile per le parti in lite.

15 - rinvio - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto (e negli eventuali regolamenti attuativi) valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

16 - norma transitoria - Per il primo semestre di vita dell'associazione essa potrà essere amministrata da un unico amministratore, nominato in sede di atto costitutivo, il quale assumerà - per tale periodo - poteri e rappresentanza spettanti al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente.

Nel medesimo periodo le decisioni in merito all'accettazione ed iscrizione di nuovi soci saranno assunte dai soci fondatori, all'unanimità.

F/ri: Renato Catalfamo - Ileana Tixi - Francesco Saverio Russo

La presente copia, conforme al suo originale, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Dal mio studio

6 maggio 2009

